

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLLIDORO, MODICA, STEFANI, FLAMIGNI, URBANI, MAFFIOLETTI, POLLASTRELLI, ANGELIN, BACICCHI, BERTI, BERTONE, BOLLINI, BONAZZI, BONDI, DE SABBATA, FELICETTI, FRAGASSI, CANETTI e MIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1979

Riforma dell'ordinamento delle Camere di commercio

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza indilazionabile di una riforma delle camere di commercio è universalmente avvertita.

Non si tratta soltanto di adeguare all'ordinamento democratico dello Stato repubblicano — con oltre trent'anni di ritardo — istituti che la legislazione del 1934 aveva modellato in coerenza con le concezioni del corporativismo fascista, stravolgendone la originaria natura associativa. Si tratta di ripensare il ruolo dell'istituzione camerale (e di verificare la validità) in uno Stato nel quale è avviata una profonda trasformazione delle strutture politiche e amministrative sulla base del decentramento e della esaltazione delle autonomie regionali e locali, punto di riferimento di ampie e diffuse forme di partecipazione democratica; in una società democratica articolata nella quale gruppi, categorie e forze sociali

danno vita a molteplici poli di aggregazione; in un Paese travagliato da una profonda crisi, da cui può uscire stabilmente solo introducendo elementi di direzione democratica programmata dell'economia e assicurando una riqualificazione delle sue strutture produttive, anche in rapporto ai collegamenti con il mercato internazionale e con le sue trasformazioni.

Con questa consapevolezza deve essere affrontato il tema della riforma delle Camere di commercio, che deve configurarsi — è stato detto — come una loro vera e propria « rifondazione ». E in questa direzione muove il presente disegno di legge, che sostanzialmente ne riproduce un analogo presentato nella precedente legislatura, ispirandosi, al pari di quello, ad alcuni fondamentali criteri di profonda innovazione.

Deve in primo luogo essere radicalmente superato il carattere corporativo tuttora mantenuto dalle attuali Camere di commercio. Non è infatti ammissibile che siano affidate a organismi costituiti sulla base di rappresentanze di categorie sociali, e che ne sono per giunta espressione solo indiretta, funzioni pubbliche di carattere generale che spettano nel nostro ordinamento democratico alle Assemblee elettive, espressione, ai diversi livelli dell'ordinamento, della volontà politica dell'intera collettività. Del tutto inaccettabile sarebbe in particolare la pretesa di assegnare a siffatti organismi una competenza generale nel campo dell'economia. Ciò condurrebbe infatti a escludere, o a rendere meramente sussidiario, l'intervento in questo settore delle assemblee regionali e locali, rappresentative degli interessi generali della collettività (negando in tal modo in radice il principio della programmazione democratica); a vanificare in particolare, nella pratica, la scelta concordemente operata dalle forze politiche democratiche per l'istituzione di un livello intermedio fra comuni e regioni con compiti essenzialmente di programmazione, e a svuotare o condizionare pesantemente le stesse funzioni programmatiche delle regioni.

Nè sembra potersi condividere l'attribuzione a organi rappresentativi di interessi particolari, per quanto rilevanti, di un ruolo esclusivo o fortemente privilegiato nella definizione delle scelte di programmazione, o la rigida predeterminazione di forme di partecipazione a tali scelte, partecipazione che appare indubbiamente non solo auspicabile ma necessaria, e che deve essere svolta in forme più sciolte e articolate, la cui disciplina spetta comunque ai poteri politici democratici ai diversi livelli.

In secondo luogo va coraggiosamente superata l'attuale commistione, in parte ereditata dal fascismo ma ulteriormente aggravata negli anni successivi, fra funzioni pubbliche di tipo amministrativo, che vanno ricondotte alla amministrazione pubblica — centrale, regionale e locale — e compiti di natura promozionale che, per quanto di indubbia rilevanza generale, possono legittimamente affidarsi ad organi di natura as-

sociativa in una corretta concezione pluralistica. Quest'opera è stata avviata, nei limiti in cui era possibile al legislatore delegato in quella sede, con il decreto attuativo della legge 22 luglio 1975, n. 382. Deve essere completata recuperando all'amministrazione pubblica le altre funzioni di sua competenza oggi esercitate dalle Camere di commercio: ciò presuppone un riordino di tali funzioni con la loro distribuzione fra le diverse amministrazioni dello Stato (e la loro eventuale attribuzione, ove lo consiglino ragioni di razionalità dell'amministrazione stessa nello spirito del decentramento, ai poteri locali elettivi) anche in relazione ai processi di riordino e di riforma già previsti in una serie di settori, quali il commercio estero, la statistica, la disciplina del commercio, eccetera.

Deve essere rigorosamente garantita, in terzo luogo, l'effettiva rappresentatività, la democraticità e la piena autonomia delle nuove Camere di commercio, così da farne momenti di effettivo pluralismo ed espressione autentica, nelle diverse situazioni locali, delle imprese — commerciali, industriali, artigiane ed agricole — le cui prospettive sono per tanta parte legate alla capacità di presenza sul mercato. Ciò richiede che gli organi delle Camere siano eletti direttamente dagli imprenditori; che le Camere possano autonomamente determinare, entro i limiti della legge, i propri statuti; che esse siano liberate da controlli esterni, tranne che per quanto riguarda l'esercizio di talune funzioni di rilevanza pubblica eventualmente loro affidate.

Si delinea così il profilo di istituti profondamente diversi da quelli configurati dalla legislazione del 1934, nella loro sostanza rimasti praticamente inalterati fino ad oggi come anormali organi periferici dell'amministrazione centrale, ma che trovano un solido collegamento ideale con la originaria ispirazione delle Camere di commercio. In coerenza con questa visione, il disegno di legge qui illustrato prevede la soppressione delle attuali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la costituzione, in loro vece, di organismi del tutto nuovi, concepiti come strumenti al servizio delle imprese e in primo luogo di quelle minori, per

aiutarle a fronteggiare i difficili e complessi compiti che ad esse si pongono per il loro rapporto con il mercato interno e internazionale. Organismi che non si sostituiscono in alcun modo alle responsabilità proprie dello Stato, nei suoi diversi livelli istituzionali (centrale, regionali e locali), nè alle libere associazioni professionali e sindacali delle categorie interessate, che esercitano attraverso una aggregazione democratica interprofessionale delle categorie (e dunque anche da questo punto di vista, non si giustificherebbe una inclusione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti) una funzione che è direttamente collegata ai particolari interessi delle categorie imprenditoriali, ma che è nello stesso tempo interesse generale favorire e sollecitare.

Gli istituti cui si propone di dar vita — si vuole ancora rilevare — dovrebbero caratterizzarsi in modo particolare per la loro accentuata capacità di aderire alle articolate e differenziate realtà locali e di rispecchiar-

ne le esigenze. Anche per questo, al disegno di legge qui illustrato si è inteso dare il carattere di una legge di principi, volta a delineare i cardini essenziali, necessariamente unitari sul piano nazionale, dei nuovi organismi, entro l'ambito e nel rispetto dei quali un adeguato spazio è assicurato alla normativa regionale di attuazione (per quanto riguarda la determinazione delle circoscrizioni camerali, la configurazione dei consigli in relazione alla consistenza delle diverse categorie di imprenditori nelle singole circoscrizioni, la specificazione di dettaglio delle modalità di elezione degli organi delle Camere) e alla autonoma facoltà di autodeterminazione statutaria delle Camere stesse.

Il disegno di legge che così si presenta non ha bisogno, ci sembra, di particolari illustrazioni ulteriori. Esso viene sottoposto al dibattito e al confronto, nella convinzione che rappresenti un utile contributo allo sforzo di ricerca e di elaborazione comune dal quale il nuovo ordinamento delle Camere di commercio dovrà scaturire.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le Camere di commercio sono enti associativi degli imprenditori del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, istituiti in conformità alle norme della presente legge nell'ambito di circoscrizioni territoriali definite con legge regionale.

Le Camere di commercio svolgono attività di assistenza degli imprenditori associati per quanto attiene ai loro rapporti con il mercato interno e internazionale, con speciale riguardo a servizi di studio, ricerca, consulenza tecnica e legale, indagini di mercato; nonchè ad attività di stimolo e di assistenza alla costituzione di forme di associazionismo e di cooperazione, settoriale e intersettoriale, in particolare delle imprese minori, anche in relazione all'accesso al credito, alle facilitazioni di finanziamento, alla politica delle scorte, agli acquisti e alle vendite, alla creazione di strutture di servizi comuni, alla diffusione delle innovazioni tecnologiche e dei risultati della ricerca applicata.

Le Camere di commercio possono costituirsi parte civile nei processi per frode in commercio e istituire collegi arbitrali per le controversie economiche e commerciali.

Possono partecipare a enti, consorzi e aziende aventi lo scopo di promuovere e gestire mostre e fiere.

Le Camere di commercio possono svolgere attività di raccolta e di elaborazione di informazioni e di dati per il conseguimento dei fini istituzionali di cui al presente articolo. Su richiesta, devono fornire i dati e le informazioni di cui sopra sia agli organi nazionali preposti alla statistica che alle regioni e agli enti locali.

Art. 2.

Nello svolgimento della loro attività le Camere di commercio mantengono rapporti di collaborazione, ai fini della programmazione, con le regioni e con gli enti locali, ed

armonizzano la propria attività con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo. Hanno facoltà di formulare proprie osservazioni e proposte nel quadro delle procedure di programmazione definite dalla regione.

Art. 3.

Presso le Camere di commercio è istituito un apposito ufficio che provvede alla tenuta del registro delle imprese e del registro delle ditte, ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti. L'ufficio è posto sotto la vigilanza del giudice delegato dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia ed è diretto da un funzionario della Camera di commercio designato dalla giunta camerale di intesa con il giudice delegato.

L'ufficio di cui al comma precedente esercita le attribuzioni delle esistenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di pubblicazione dei bollettini dei prezzi e dei protesti cambiari, di tenuta dei ruoli di mediatori, di periti ed esperti, di agenti e rappresentanti di commercio.

La determinazione dell'organico indispensabile per il funzionamento dell'ufficio è sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia. Le spese dell'ufficio sono a carico dello Stato.

Alle Camere di commercio possono essere affidati compiti particolari da parte dell'amministrazione centrale dello Stato, delle regioni e degli enti locali, sulla base di apposite convenzioni che devono prevedere anche l'attribuzione dei relativi mezzi finanziari.

Art. 4.

Le Camere di commercio sono rette da un consiglio eletto con voto personale, diretto e segreto, per la durata di un quinquennio, dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese commerciali, industriali, artigianali ed agricole della circoscrizione.

Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente e una giunta. Elegge altresì un collegio dei revisori, che esercita il controllo sulla gestione finanziaria e ne riferisce al consiglio.

Art. 5.

Sono elettori dei consigli delle Camere di commercio i titolari o i legali rappresentanti delle imprese commerciali, industriali, artigiane e agricole della circoscrizione iscritti nel registro delle imprese e delle ditte, negli albi artigiani o in albi degli imprenditori agricoli.

Non possono far parte del consiglio delle Camere di commercio:

a) i parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni della circoscrizione;

b) i dipendenti della Camera di commercio e delle istituzioni che la stessa Camera amministra;

c) chi ha liti pendenti con la Camera di commercio e chi ne è fornitore o appaltatore.

Art. 6.

Il numero dei componenti il consiglio di ciascuna Camera di commercio, nonché la suddivisione dei componenti fra le categorie di imprenditori del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, sono definiti in relazione alla consistenza di ciascuna categoria nell'ambito della circoscrizione. È assicurata in ogni caso la presenza nel consiglio di almeno tre rappresentanti di ciascuna categoria.

La elezione del consiglio avviene nel rispetto della libertà e della segretezza del voto. Essa si svolge sulla base di liste di candidati, in cui sono indicati separatamente i rappresentanti di ciascuna delle categorie interessate, presentate da un congruo numero di imprenditori elettori nella circoscrizione. È consentita la presentazione di liste di candidati appartenenti a una sola categoria di imprenditori. Nell'attribuzione dei seggi in presenza di più liste concorrenti è adottato il criterio proporzionale. Ove alla categoria considerata siano assegnati solo tre seggi, uno di essi è comunque assegnato in ogni caso alla più forte lista di minoranza.

Il presidente della giunta regionale indice le elezioni del consiglio camerale entro trenta giorni dalla scadenza del quinto anno suc-

cessivo alla elezione del precedente consiglio, ovvero entro novanta giorni dalla data in cui il consiglio di una Camera chieda, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, il rinnovo anticipato.

Le votazioni si svolgono in una stessa giornata, presso seggi elettorali istituiti, in relazione al numero degli elettori, in ciascun comune della circoscrizione.

Il giudice delegato preposto alla vigilanza dell'ufficio di cui all'articolo 3 riceve le liste dei candidati, le convalida, e procede alla proclamazione dei risultati e degli eletti, esaminate le eventuali contestazioni, entro quindici giorni dal voto.

Le norme elettorali attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono emanate con legge regionale, contestualmente alla definizione delle circoscrizioni delle Camere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 7.

Le Camere di commercio sono rette da statuti, adottati da ciascun consiglio con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti entro sei mesi dal suo primo insediamento.

In conformità alle disposizioni della presente legge gli statuti specificano i compiti di ogni Camera di commercio, ne regolano la vita e i rapporti fra gli organi e ne disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna.

Gli statuti devono prevedere in ogni caso una equilibrata composizione della giunta in relazione alla consistenza delle categorie esistenti nella circoscrizione; devono contenere norme volte a garantire la democraticità della vita e della organizzazione delle Camere stesse, con riguardo particolare all'obbligo di convocazioni almeno trimestrali del consiglio, al potere di autoconvocazione del consiglio stesso da parte di un numero non superiore a un quinto dei suoi membri, alla facoltà da parte di ciascun consigliere di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie circa l'attività della Camera di commercio e dei suoi uffici.

Al consiglio, organo deliberante della Camera di commercio, spettano tutti i poteri non esplicitamente attribuiti dallo statuto alla giunta e al presidente. Al consiglio stesso gli statuti devono in ogni caso riservare in modo esclusivo le fondamentali decisioni, da assumersi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, in materia di bilancio e di patrimonio, di atti di particolare rilevanza economica, di elezione e revoca della giunta, del presidente e del collegio dei revisori, di approvazione delle relazioni sul controllo esercitato dal collegio dei revisori, di regolamentazione del personale, ivi compresa l'eventuale nomina di un segretario generale e la definizione delle sue attribuzioni.

Gli statuti sono trasmessi al consiglio regionale che ne verifica entro tre mesi la conformità alle norme di legge, rinviandoli se necessario alle Camere di commercio perchè provvedano a modificare le norme non conformi alla legge. Decorso senza contestazioni il termine di tre mesi sopra indicato, gli statuti vengono pubblicati sul bollettino ufficiale della regione a cura della giunta regionale.

Con le stesse modalità sono adottate eventuali modifiche agli statuti.

Art. 8.

Alle spese di funzionamento delle Camere di commercio si provvede:

- a) con eventuali rendite patrimoniali;
- b) con i contributi versati dallo Stato per le spese dell'ufficio di cui all'articolo 3, commi primo e secondo;
- c) con i corrispettivi dei servizi prestati e delle eventuali convenzioni;
- d) con eventuali lasciti e contributi straordinari;
- e) con i contributi associativi versati dalle imprese commerciali, industriali, artigiane e agricole iscritte nel registro delle imprese e delle ditte di cui all'articolo 3 della presente legge, nella misura stabilita, in rapporto alla loro capacità economica e produttiva, dal consiglio delle Camere di commercio.

Ciascuna Camera di commercio versa annualmente una somma corrispondente al 10 per cento delle proprie entrate complessive a un fondo di perequazione nazionale, gestito presso l'Unione nazionale delle Camere di commercio, di cui al primo comma del successivo articolo 10, da un comitato eletto dai presidenti delle Camere di commercio. Tale fondo viene redistribuito per tre quarti fra le Camere di commercio nel cui ambito territoriale il reddito *pro capite* sia inferiore a quello nazionale e per un quarto per far fronte ad esigenze e necessità particolari di singole Camere di commercio.

Art. 9.

Il trattamento economico e giuridico del personale delle Camere di commercio viene regolato dalle norme di diritto privato sulla base della contrattazione collettiva.

Art. 10.

Le Camere di commercio costituiscono una Unione nazionale delle camere di commercio per il coordinamento e lo sviluppo delle loro attività, anche nel campo della raccolta ed elaborazione di informazioni e di dati di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

Lo statuto dell'Unione nazionale delle camere di commercio viene approvato dall'assemblea dei presidenti delle Camere di commercio dopo essere stato sottoposto al parere di tutti i consigli camerale, da esprimersi entro il periodo di tempo di due mesi.

A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è soppressa l'attuale Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le funzioni ad essa affidate dallo Stato o da essa svolte per conto dello Stato sono esercitate dall'amministrazione statale. Il personale relativo a tali attività è assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618. Sono attribuiti al patrimonio dello Stato i beni relativi a tali funzioni.

Entro il 31 dicembre 1980 sarà definita l'attribuzione delle funzioni di cui al comma precedente ad organi ed amministrazioni.

ni dello Stato. Fino alla emanazione dei provvedimenti relativi, l'esercizio delle predette funzioni è assicurato da un comitato di cinque membri eletti dai nuovi presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nominati in applicazione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Lo stesso comitato assume la gestione commissariale dell'attuale Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e provvede, d'intesa con l'amministrazione statale, alla individuazione del personale e del patrimonio pertinente alle funzioni di cui sopra da attribuire allo Stato.

Detto comitato assicura altresì lo svolgimento dell'attività ordinaria, fino all'entrata in funzione degli organi dell'Unione nazionale delle Camere di commercio di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

All'Unione suddetta sono attribuiti il personale e il patrimonio dell'attuale Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non assegnati allo Stato.

Art. 11.

Gli uffici provinciali di statistica sono trasferiti alle amministrazioni provinciali.

Tutte le funzioni consultive esercitate dalle attuali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soppresse.

Le rimanenti funzioni, attualmente esercitate dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non trasferite alle Regioni ed ai comuni per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e non attribuite all'ufficio di cui all'articolo 3 della presente legge, sono esercitate dallo Stato. Il relativo personale è assegnato alle amministrazioni statali e inquadrato nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618. Allo Stato passano altresì i beni ed il patrimonio pertinenti alle funzioni predette.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1980, uno o più decreti legislativi per provvedere al riordino delle fun-

zioni di cui al comma precedente ed alla loro attribuzione ai diversi uffici dell'amministrazione statale o ai comuni, nonché alla definizione delle modalità di trasferimento del personale di cui al precedente comma, degli uffici, dei beni e dei patrimoni relativi.

Sarà seguito il criterio di assicurare la massima organicità delle funzioni riordinate rispetto a funzioni affini già esercitate dalle diverse amministrazioni dello Stato e, per quanto riguarda il trasferimento di funzioni ai comuni, si terrà conto sia del carattere locale dei relativi interessi sia della necessità di assicurare il più possibile l'amministrazione alle comunità locali.

Gli schemi dei decreti vengono sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle Regioni secondo le procedure previste dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 12.

Il personale delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato adibito alle funzioni trasferite in base all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o alla presente legge è trasferito alle regioni o agli enti locali preposti ad esercitare tali funzioni.

Le modalità del trasferimento sono stabilite da provvedimenti adottati dalle regioni.

Art. 13.

I mezzi finanziari attualmente assegnati dallo Stato alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e relativi allo svolgimento delle funzioni trasferite o delegate alle regioni sono attribuiti alle regioni stesse che provvederanno ad assegnarli agli enti locali in rapporto alla distribuzione delle funzioni stesse.

Analogamente si provvederà per quanto attiene al patrimonio destinato all'espletamento delle suddette funzioni.

Art. 14.

Le attuali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soppresse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla stessa data decadono le attuali amministrazioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in carica in applicazione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, assumono l'incarico di commissari straordinari.

Nel caso in cui non si sia proceduto alla nomina dei presidenti ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, i commissari straordinari sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il presidente della Giunta regionale.

I commissari assicurano la gestione ordinaria delle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Provvedono, sulla base della presente legge, assistiti da tre esperti nominati dalle regioni, alla individuazione del personale nonché dei beni e del patrimonio da assegnare all'amministrazione statale, alle regioni o agli enti locali e dei mezzi finanziari da attribuire alle regioni.

Personale, beni e patrimonio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non trasferiti, sono attribuiti alle Camere di commercio costituite ai sensi della presente legge, non appena pubblicati i relativi statuti.

Alla stessa data gli organi elettivi delle Camere di commercio assumono la pienezza delle loro funzioni ed i commissari cessano dall'incarico.

Art. 15.

Le norme della presente legge si applicheranno nelle regioni a statuto speciale compatibilmente con le competenze previste dagli statuti stessi.

Art. 16.

Alla data della prima domenica di aprile del 1980 sono indette le prime elezioni per la nomina dei consigli camerali.